



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 26 marzo 2020

alle cancellerie di tutto il Tribunale
alle cancellerie di tutti gli Uffici del Giudice di Pace

e p.c.
al Procuratore della Repubblica
al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
alla responsabile del settore contabile-amministrativo

Oggetto: disposizioni per accelerare il pagamento dei decreti di liquidazione

Richiamate le disposizioni di cui ai provvedimenti del 18 e del 24 marzo, e ribadita la necessità di assicurare la massima priorità agli adempimenti connessi ai decreti di liquidazione, occorre disporre in ordine al **pregresso**, cioè ai decreti già adottati, per i quali magari è già intervenuta la notifica al difensore, ma senza che questi abbia dichiarato di rinunciare a proporre opposizione, perché appunto il decreto è stato pronunciato prima del 18 marzo.

Pertanto

A) Decreti emessi fino al 17 marzo 2020, per i quali NON è ancora decorso il termine per proporre opposizione da parte dello stesso difensore beneficiario:

A.1) invito i difensori che, in un qualsiasi procedimento civile e penale in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno ottenuto a proprio favore la pronuncia di un decreto di liquidazione a norma dell'art. 82 dpr 115/2002 e che sia stato **depositato fino al 25 marzo** (e ovviamente anche **comunicato entro tale data**) a **inviare** alla cancelleria competente **copia del decreto stesso** e la **dichiarazione di rinuncia** a proporre opposizione (quest'ultima, firmata digitalmente).

La **dichiarazione di rinuncia** deve contenere gli **estremi del decreto di liquidazione**.

Il predetto invio (di decreto e rinuncia) va effettuato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

a) per i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale – sede centrale:

a.1) se il decreto è stato emesso nell'ambito di un **procedimento civile ordinario o di lavoro o di volontaria giurisdizione**, al seguente indirizzo:
civile.tribunale.livorno@giustiziacert.it;

a.2) se il decreto è stato emesso nell'ambito di un **procedimento concorsuale o esecutivo**, al seguente indirizzo: fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it;

a.3) se il decreto è stato emesso nell'ambito di un **procedimento penale di competenza dell'Ufficio GIP/GUP**, al seguente indirizzo: gipgup.tribunale.livorno@giustiziacert.it;

a.4) se il decreto è stato emesso nell'ambito di un **processo penale di competenza della Sezione penale dibattimentale**, al seguente indirizzo: dibattimento.tribunale.livorno@giustiziacert.it;

b) per i procedimenti civili e penali di competenza della sezione distaccata di Portoferraio:

il decreto e la dichiarazione di rinuncia vanno trasmessi a: prot.tribunale.livorno@giustiziacert.it

c) per i procedimenti civili e penali di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno:

il decreto e la dichiarazione di rinuncia vanno trasmessi a: gdp.livorno@giustiziacert.it

d) per i procedimenti civili e penali di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cecina:

il decreto e la dichiarazione di rinuncia vanno trasmessi a: gdp.cecina@giustiziacert.it

e) per i procedimenti civili e penali di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Piombino:

il decreto e la dichiarazione di rinuncia vanno trasmessi a: gdp.piombino@giustiziacert.it

f) per i procedimenti civili e penali di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio:

il decreto e la dichiarazione di rinuncia vanno trasmessi a: gdp.portoferraio@giustiziacert.it

A.2) il personale addetto alle predette cancellerie, nei giorni di *smart working*:

- **accederà** alle rispettive PEC (utilizzando le istruzioni per accedere da casa già inviate il 24.03.2020 e che comunque si inviano nuovamente)
- **stamperà** i decreti di liquidazione o li invierà a mezzo PEC, a seconda delle prassi in uso tra le varie cancellerie e purchè non comportino perdita di tempo;
- **redigerà** un elenco dei decreti di liquidazione, indicando i dati essenziali (nr. procedimento, tipo di procedimento, avvocato beneficiario)
- **invierà** (ciascuna cancelleria) alla Procura della Repubblica i decreti (stampati o a mezzo PEC, a seconda delle prassi della cancelleria, all'indirizzo PEC che sarà concordato tra le cancellerie e la segreteria della Procura), unitamente all'elenco;
- **qualora la Procura apponesse la dichiarazione di rinuncia ad impugnare il decreto**, la cancelleria **entro 5 giorni** apporrà la dichiarazione di irrevocabilità.

Il personale che consulerà la PEC del settore civile (e cioè: civile.tribunale.livorno@giustiziacert.it) distribuirà tra le varie cancellerie interessate (civile ordinario, lavoro, volontaria giurisdizione, volontaria presidenziale) i decreti di liquidazione di rispettiva competenza.

Il personale che consulerà la PEC del settore fallimentare ed esecuzioni (e cioè: fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it) distribuirà tra le varie cancellerie interessate (procedure concorsuali e procedure esecutive) i decreti di liquidazione di rispettiva competenza.

Sia per la **stampa che per la scansione**, il personale (come già disposto con provvedimento del 23.03.2020), **il personale potrà utilizzare l'hardware dell'ufficio**, che potrà quindi **essere portato a casa** (previa mail da inviare al Consegretario Luigi Lieto).

La dichiarazione di irrevocabilità potrà essere apposta:

- **digitalmente**, sulla copia informatica trasmessa dal difensore e ovviamente sarà firmata digitalmente dal cancelliere;
- o, in alternativa, **sulla copia cartacea** sulla quale la Procura avrà (eventualmente) apposto la dichiarazione di rinuncia.

Il decreto di liquidazione **dichiarato irrevocabile** (previa sua scannerizzazione, qualora l'irrevocabilità sia stata apposta sulla copia cartacea) sarà trasmesso al difensore a mezzo PEC.

Contestualmente, la cancelleria deve inviare al funzionario delegato gli atti, come di consueto.

Le predette operazioni consentiranno al difensore di emettere la fattura e inviarla, unitamente al decreto di liquidazione contenente l'attestazione di irrevocabilità, tramite l'applicativo SICOGE all'ufficio del funzionario delegato.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicheranno **esclusivamente ai decreti di liquidazione emessi fino al 17 marzo**.

B) Decreti emessi fino al 25 marzo 2020, per i quali è già decorso il termine per proporre opposizione da parte dello stesso difensore beneficiario:

Nel caso di decreti che sono stati comunicati al difensore beneficiario, per i quali sia già decorso il termine per proporre opposizione, ma l'avvocato non ha ancora ricevuto la copia del decreto con l'attestazione di irrevocabilità, l'avvocato è **invitato** a inviarne copia alla cancelleria, con le stesse modalità di cui alla lettera A) che precede.

La cancelleria a sua volta, possibilmente nei giorni in cui è in *smart working* o se non è possibile quando è in ufficio, verificherà le ragioni per cui non è stata attestata la irrevocabilità e realizzerà le operazioni necessarie per rimuovere l'impedimento.

Anche in questo caso, la cancelleria farà un elenco dei decreti.

C) Decreti di liquidazione emessi a partire dal 25 marzo:

Per contro, le disposizioni del decreto del 18 marzo 2020 e quelle del decreto 25 marzo 2020 (che si re-inviano, per comodità di consultazione) si **applicheranno esclusivamente ai decreti di liquidazione emessi a partire dal 25 marzo**.

Per questi ultimi, quindi:

Il difensore potrà **inviare la dichiarazione di rinuncia:**

a) per il **civile: esclusivamente tramite PCT;**

b) per il penale: a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

- giggup.tribunale.livorno@giustiziacert.it (per il GIP);

- dibattimento.tribunale.livorno@giustiziacert.it (per il dibattimento)

Ovviamente, **quando non c'è l'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore, la notifica sarà effettuato all'imputato personalmente e, conseguentemente, i tempi per l'attestazione di irrevocabilità del decreto di liquidazione saranno molto più lunghi.**

Inoltre, se il Giudice – accogliendo la mia esortazione – deposita il decreto di liquidazione **prima del deposito della motivazione della sentenza**, la cancelleria estrarrà dal fascicolo processuale il fascioletto del patrocinio a spese dello Stato, per poter compiere gli adempimenti successivi (gli Ispettori hanno già stabilito che il fascioletto del patrocinio va sempre istituito in via autonoma e separata rispetto al fascicolo processuale).

D) Dove trovare gli indirizzi PEC:

Gli indirizzi PEC dei destinatari iscritti a INIPEC (e quindi: imprese e professionisti) possono essere rinvenuti al seguente link: <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/professionals>

Non è necessario inserire il codice fiscale.


E) Inserimento nel progetto FUA:

L'obiettivo di accelerare le operazioni propedeutiche alla irrevocabilità dei decreti di liquidazione **costituisce progetto FUA** e le cancellerie dovranno quindi **acquisire e conservare la documentazione idonea a comprovare l'entità del lavoro svolto** (a tal fine, sono utili gli elenchi dei decreti trasmessi alla Procura).

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono per la cancelleria vincolanti. Possono però essere adattate alle varie prassi degli uffici, purchè le modifiche non siano disfunzionali.

I direttori di cancelleria mi comunicheranno le modifiche.

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Orlando', written in a cursive style.

(firmato digitalmente)